MANUALE DI AUTODIFESA GIURIDICA

di Massimo "Nembo" Angeletti

Con questo articolo, ci proponiamo di fare chiarezza sulle norme di legge che riguardano il soft air, fornendo a tutti i softgunner gli strumenti per far valere i propri diritti in caso di controlli e verifiche da parte delle forze di polizia

La sommaria e distorta interpretazione della normativa vigente, rafforzata da indirizzi operativi tutt'altro che illuminati, genera periodi di recrudescenza dell'avversione al soft air, nei quali la disinformazione regna sovrana.
Il softgunner e tutti coloro che conoscono il soft air, sanno che si tratta di uno sport ludico praticato all'aria aperta, privo di contatto fisico, dove la sconfitta si dichiara spontaneamente – segno evidente di onestà intellettuale e di principi etici di gran lunga superiori a quelli di chi pratica sport assai più noti, dove la simulazione e i sotterfugi sono parte integrante del gioco stesso – e l'attività viene svolta prendendosi cura di spazi e aree spesso, altrimenti, in abbandono, nel massimo rispetto della natura.
A questo punto, verrebbe da chiedersi: ma, allora, che male c'è a giocare a soft air, visto che si tratta di uno sport come un altro o addirittura migliore di qualche altro? Certamente nessuno, ma non la pensano tutti così, soprattutto l'apparato amministrativo dello Stato. Per qualcuno, infatti, il solo fatto di indossare una tuta mimetica e imbracciare un fucile giocattolo rappresenta un fattore idoneo a generare rischio per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica.
L'unica spiegazione plausibile è quella dell'ignoranza, ossia quel "male assoluto" che fin troppo spesso sfocia nell'intolleranza a prescindere. L'essere umano, per istinto, teme l'ignoto: se questo è un fattore naturale, il problema nasce quando, anziché comprendere ed esplorare ciò che non si conosce, si preferisce eliminarlo, spiegando così gli effetti più nefasti indotti dall'ignoranza. La storia ci racconta che la forma sferica del pianeta terra fu avversata da chi la voleva mantenere piatta, al punto da punire chiunque osasse mettere in dubbio tale volontà.
La circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 559/C.10865.10179.A(2) del 28/11/1995 invita le forze di polizia a vigilare sul «rischio di violazioni che interessino l'art. 4, commi secondo e quarto, della L. 18/4/1975 n. 110», ipotizzando l'impiego nel soft air di bastoni, strumenti da punta o da taglio, mazze, catene, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, tecniche e materiali che consentano la trasformazione di giocattoli in armi da guerra, con l'adozione del relativo munizionamento, il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona, se non addirittura l'utilizzo di armi da fuoco!
Questo genere di valutazione del soft air provoca un uso scorretto della normativa vigente, gettando i softgunner in uno stato di terrore, spesso privi di un valido supporto da parte degli enti associativi, i cui richiami interpretativi sfiorano talvolta il ridicolo.
Vediamo adesso di fare luce sugli argomenti più rilevanti, cercando di fornire ai lettori gli elementi necessari a respingere e contestare qualsiasi abuso o uso distorto della legge.

IL REATO DI PROCURATO ALLARME

In base alle direttive del ministero dell'Interno, il reato che un softgunner rischia di vedersi contestare è quello previsto dall'art. 658 del codice penale, ossia, il *procurato allarme*. Tale ipotesi si realizzerebbe con l'allarme indotto alla popolazione nel vedere all'opera persone in tuta mimetica che imbracciano un qualcosa che somiglia a un'arma.
Per contrastare tale ipotesi di reato, occorre porre in essere alcune accortezze e, soprattutto, avere molto buonsenso. Le aree destinate ai game – ivi comprese quelle di accesso, dove solitamente avviene la vestizione e la preparazione al gioco dei softgunner – devono essere delimitate e segnalate con la presenza di cartelli che informino chiunque transiti che è in corso un'attività ludico-sportiva denominata soft air, per cui sarà possibile imbattersi in persone apparentemente equipaggiate come soldati, ma che in realtà imbracciano armi giocattolo sostanzialmente inoffensive.
Per il resto, sta nell'intelligenza delle persone comprendere che entrare in un bar la domenica mattina indossando cinturone, fondina e pistola o aprire il cofano dell'autovettura in una pubblica via per estrarre e poi brandeggiare un'ASG sono comportamenti infantili, che non solo rischiano di gettare nel ridicolo e nel discredito uno sport sano e valido come il soft air, ma soprattutto espongono al rischio di vedersi contestare un reato punito con la reclusione.

RACCOMANDAZIONI COMPORTAMENTALI PER IL SOFTGUNNER

Raccomandiamo ai softgunner le seguenti regole comportamentali per evitare d'incorrere nel reato di procurato allarme.

1. Riporre la propria ASG e qualunque replica all'interno di una custodia, da trasportare all'interno del cofano della propria autovettura e di estrarla solo una volta giunti al campo.

2. Non estrarre e non mostrare, per alcuna ragione, un'ASG in pubblico.

3. Non indossare in luoghi pubblici repliche d'armi, astenendosi anche dall'accedere ai locali pubblici e/o mostrarsi sulla pubblica via con accessori di gioco quali giubbetti tattici, elmetti, cinturoni eccetera.

4. Indossare la tuta mimetica priva di stellette, gradi e fregi militari, soprattutto se di colorazione vegetata.

5. Laddove s'intendesse applicare patch o fregi militari a tute mimetiche diverse da quella vegetata, è sempre opportuno evitare ogni eccesso e ostentazione, senza acconsentire di essere assimilati ad appartenenti alle forze armate o di polizia.

6. Non indossare per alcuna ragione divise o componenti l'uniforme di corpi civili o militari di polizia (carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria, polizia locale), poiché espressamente vietato nonché pesantemente sanzionato.

7. Misurare costantemente la potenza della propria ASG, mantenendola sempre sotto il limite di 1 joule (fino a 0,99 joule).

8. La detenzione di una radio PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz) comporta l'obbligo di presentazione di una domanda e il pagamento della tassa di rinnovo annuale.

9. Gli strumenti da taglio di cui sia consentito il porto (ossia con l'affilatura su di un solo lato) vanno trasportati con cura e possibilmente all'interno di un fodero, da non riporre nell'abitacolo, bensì nel cofano del veicolo insieme al resto dell'attrezzatura.

IL TAPPO ROSSO

Quando un'Asg, al pari della restante attrezzatura, viene custodita nella propria auto fino al raggiungimento del campo di gioco, il rischio è quello di essere fermati durante il tragitto per un controllo di polizia e vedersi contestata la presunta violazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge 18/4/1975 n. 110, ossia l'assenza del tappo rosso sulla volata.
Tale contestazione è illegittima e deve essere vigorosamente respinta verso chiunque la effettui, perché non esiste alcuna legge vigente che imponga la presenza del tappo rosso sulle repliche impiegate nel soft air, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, che a sezioni unite ha pronunciato la sentenza n. 3394 del 6/3/1992, e confermato dal Dipartimento della pubblica sicurezza con la circolare n. 559/C-50.824-E-93 del 31/10/1996, in quanto tale obbligo è rivolto unicamente ai produttori e ai rivenditori di armi giocattolo e non ad acquirenti e utilizzatori dei medesimi.
Per completezza, si evidenzia che, in effetti, sussiste una legge che prevede tale obbligo, specificatamente l'art. 5, lett. c, punto 3, del decreto legislativo 26/10/2010 n. 204, ma detta norma non è ancora in vigore per l'assenza della relativa circolare ministeriale attuativa, così come confermato dalla circolare n. 557/PAS/10900(27)9 emanata il 24/6/2011 dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nonostante ciò, la confusione continua a regnare sovrana, tant'è che ancor oggi, nel sito istituzionale dell'arma dei carabinieri (www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno per giorno/armi/classificazione), viene riportato l'obbligo del tappo rosso di 3 cm, citando l'art. 5 del decreto legislativo 204/2010, nonostante tale disposizione non sia mai entrata in vigore.
In conclusione, alla data di chiusura del presente numero, è in vigore il previgente testo dell'art. 5 della legge 110/75, il quale, come detto, non estende ad acquirenti e utilizzatori l'obbligo di apporre il tappo rosso alle Asg, che pertanto possono continuare ad essere trasportate e utilizzate (non in pubblico) senza la presenza di alcun segno distintivo.

L'USO DELLE DIVISE

L'art. 498 del codice penale punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria l'abusivo utilizzo in pubblico di divise, e la pena diventa ancora più severa se si tratta di divise in uso ai corpi di polizia, così come previsto dall'art. 497 ter del codice penale.
Con il termine "divisa" deve intendersi l'uniforme militare che l'art. 1 del Regolamento per la disciplina delle uniformi n. SMD-G-010 del 18/6/2002 definisce come «l'insieme organico dei capi di vestiario corredo ed equipaggiamento indossati dal militare sia per lo svolgimento del servizio sia al di fuori di esso, quale elemento distintivo della condizione militare».
Pertanto rappresentano *uniforme* la divisa e gli accessori quali berretti, fregi, gradi, patch e quant'altro.
Se non si può di certo qualificare come divisa la sola tuta mimetica, il rischio che si corre è quella di trasformarla in uniforme mediante l'applicazione di stellette, fregi, gradi e toppe, violando così il divieto posto dal codice penale.
Sempre per completezza d'esposizione, tuttavia, è bene anche ricordare che l'utilizzo dell'uniforme militare non è un divieto per tutti: infatti, all'art. 19, lo stesso Regolamento per la disciplina delle uniformi consente ai militari in servizio attivo di indossare la divisa anche al di fuori del servizio e in luoghi non militari, pertanto, salvo specifici divieti eventualmente previsti da altri regolamenti di disciplina, un militare che partecipi a una gara di soft air ha legittimo diritto di indossare un'uniforme. Tale diritto spetta anche ai militari in congedo, eccettuati quelli delle forze di polizia, ai quali l'art. 32 del medesimo Regolamento consente di indossare l'uniforme «in occasione di gare sportive»; essendo il soft air un gioco praticato sotto l'egida del Coni, la pratica domenicale deve considerarsi, a tutti gli effetti, una gara sportiva.

CONSIGLI LEGALI PER IL SOFTGUNNER

Si consiglia di ritagliare il presente riquadro e conservalo all'interno dell'attrezzatura di gioco, richiamandone i contenuti ogni qual volta venga contestata una violazione in merito ai seguenti argomenti.

Tappo rosso
La normativa che prevede l'obbligo di apposizione alla volata di un'Asg del tappo rosso di 3 cm, ossia la modifica introdotta all'art. 5 della legge 18/4/1975 n. 110 dal D.Lgs. 26/10/2010 n. 204, non è ancora entrata in vigore, in quanto, come precisato anche nella circolare n. 557/PAS/10900(27)9 emanata il 24/6/2011 dal Dipartimento della pubblica sicurezza, l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 204/2010 medesimo ne subordina l'entrata in vigore all'emanazione di apposito decreto ministeriale attuativo. Non essendo intervenuta l'emanazione di tale decreto, permane in vigore la precedente previsione del riformato art. 5 della legge 110/75; tale norma prevede l'obbligo del tappo rosso a carico di produttori e rivenditori, mentre nulla è imposto successivamente all'acquisto (principio stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3394 del 6/3/1992), così come ribadito dal Dipartimento della pubblica sicurezza con la circolare n. 559/C-50.824-E-93 del 31/10/1996.

Uso della divisa da parte di militari
I militari in servizio che indossino la divisa devono far presente il proprio status, mentre i militari in congedo hanno facoltà di indossarla per partecipare a gare ed eventi sportivi in base alle disposizioni del Regolamento per la disciplina delle uniformi n. SMD-G-010 del 18/6/2002.

Uso della divisa da parte di civili
Ai non militari che si siano attenuti alle raccomandazioni indicate nel riquadro a pag. 9, si raccomanda di obiettare immediatamente l'asserzione che il proprio abbigliamento costituisca divisa, chiedendo quindi che venga messa a verbale la descrizione dell'abbigliamento indossato, sottolineando l'assenza di stellette, di gradi, eventualmente di fregi o copricapo tipicamente militari. Dichiarare la propria destinazione, da raggiungersi senza tappe intermedie, per la finalità sportiva, ovvero che si sta facendo ritorno da essa verso casa.

Potenza dell'Asg
Dichiarare, chiedendo che venga messa a verbale, l'energia alla volata dell'Asg inferiore a 1 joule.

Detenzione di strumenti da taglio
Il trasporto è giustificato dalla necessità di praticare un'attività sportiva all'interno di un bosco o comunque di un terreno impervio, ricco di vegetazione o quant'altro, fattispecie prevista dall'art. 5 della legge 18/4/1975 n. 110. Dichiarare la propria destinazione, da raggiungersi senza tappe intermedie, per la finalità sportiva.

The company
Softair Equipaggiamento tattico Riparazione & Custom Asg
Via C. Riboldi 69/b - Paderno Dugnano (MI) tel. 0292869170
www.thecompany-store.it www.facebook.com/thecompany2011

Resta comunque indubbio che il divieto normativo è posto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, pertanto è riferito all'eventualità che l'utilizzo delle divisa sia finalizzato a trarne beneficio, magari carpendo l'altrui buona fede, al fine di commettere un'azione indebita o un reato. Di certo, il softgunner che sull'omero della propria tuta mimetica applichi la patch di un qualche reggimento militare, o calzi un basco, al solo scopo di recarsi sul campo di soft air, non pone in essere un'azione che genera indebito vantaggio o danneggia l'altrui buona fede, anche nel caso in cui, così abbigliato, entrasse in un bar a prendere un caffè.
In ogni caso, l'unica colorazione che può in qualche modo riferirsi a una divisa e quindi a un'uniforme militare è quella vegetata, in quanto in uso nelle forze armate italiane, mentre, qualunque altra colorazione non configura utilizzo abusivo di divisa.
L'opportunità, le modalità e i limiti di avvalersi di tale facoltà è rimessa innanzitutto al buonsenso del softgunner, prima ancora che alle eventuali disposizioni regolamentari della sua Asd e/o dell'ente cui essa aderisce.

LIMITE DI POTENZA SOTTO IL JOULE

Col decreto legislativo 26/10/2010 n. 204, che, come detto, all'art. 5, lett. c, punto 3, modifica le disposizioni dell'art. 5 della legge 18/4/1975 n. 110, viene introdotta la limitazione al joule delle Asg.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLUB

Raccomandiamo alle Asd di attenersi alle seguenti indicazioni.

1. Approntare campi di gioco esclusivamente su aree private possedute in forza di un legittimo titolo di possesso o su aree pubbliche per le quali si sia ottenuta apposita autorizzazione o concessione.

2. Provvedere preventivamente a dare comunicazione alle forze di polizia territorialmente competenti (polizia di Stato in area metropolitana, carabinieri nei piccoli centri) e al sindaco, dell'allestimento del campo e quindi dello svolgimento dell'attività ludico-sportiva, preferibilmente accompagnata da una breve nota illustrativa sul funzionamento del gioco, sull'affiliazione sportiva, sulla natura delle repliche ed eventualmente sull'utilizzo di pallini biodegradabili.

3. Delimitare quanto più possibile l'area di gioco, avendo cura di apporre cartelli ben visibili coi quali comunicare la presenza di softgunner, quindi una sintetica descrizione della situazione, l'assenza di pericolosità e, nel contempo, la necessità delle dovute cautele.

4. Evitare di avvicinarsi ad abitazioni, stalle, terreni coltivati o proprietà confinanti.

5. Monitorare l'eventuale presenza di passanti e, nel caso, interrompere prontamente il gioco.

6. Disporre con apposito regolamento le più idonee raccomandazioni o prescrizioni comportamentali all'interno e all'esterno del campo di gioco, ivi compreso il tragitto, principalmente in merito al rispetto delle disposizioni di legge richiamate in questo articolo.

7. Non consentire l'accesso all'area di gioco, o comunque l'avvicinamento a giocatori in azione, a persone non munite di protezioni, quantomeno oculari.

8. Sensibilizzare gli iscritti ai problemi ambientali promuovendo l'utilizzo di pallini biodegradabili e l'impegno a mantenere pulito e incontaminato l'ambiente.

9. Vietare, limitare o comunque disciplinare l'utilizzo di congegni pirotecnici o infiammabili.

10. Curare l'aggiornamento normativo e adoperarsi per renderne edotti gli iscritti.

Ora, benché per l'applicabilità di tale norma valgano le medesime eccezioni già valutate per il tappo rosso, ossia l'assenza di vigore della stessa per via della mancata emanazione del decreto attuativo, la questione resta scarsamente rilevante ai fini pratici, non tanto perché appaia quanto meno poco realistico immaginare una pattuglia di carabinieri che, cronografo di ripresa multifunzione alla mano, sottopone a verifica l'ASG di un softgunner, quanto e soprattutto perché tale limite risulta già imposto da tutti gli enti organizzativi del soft air, conseguentemente l'utilizzo di un'ASG overjoule è già interdetto nei fatti.

ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI

Esistono altre leggi che, più o meno direttamente, interessano il soft air. Tra queste, la normativa riguardante l'utilizzo delle radio ricetrasmittenti (vedi *Soft Air Dynamics* n. 111, maggio 2019) e quella sulla detenzione e il trasporto di coltelli e simili.
Con riferimento a queste ultime, ritengo opportuno ribadire quanto già chiarito qualche anno fa sulla rivista (vedi *Soft Air Dynamics* n. 91, luglio-agosto 2017), nel tentativo di sfatare definitivamente la leggenda che in Italia viga un limite di misura idoneo a sancire quale lama possa essere portata al di fuori di un'abitazione. Da quasi quarant'anni, infatti, il limite dei 4 cm non esiste più e, ai sensi dell'art. 4 della legge 110/75, il trasporto di armi da punta e da taglio è vietato a prescindere dalla loro misura.
Costituiscono, ad esempio, armi proprie e quindi vietate le baionette, i pugnali, le spade, le sciabole, ma anche i coltelli a serramanico, ossia qualunque arma che abbia il doppio filo, ovvero la lama affilata su entrambi i lati.
Sono invece armi improprie gli strumenti da taglio, ossia coltelli, asce, roncole eccetera aventi un solo filo e quindi, la lama affilata da un solo lato: il loro trasporto fuori dall'abitazione è consentito nel limite del giustificato motivo, ossia per lavoro, sport, escursionismo, caccia eccetera.
Resta quindi pacifico che, dovendo cimentarsi in uno sport che si svolge nei boschi o in altri ambienti impervi e accidentati, un softgunner sarà legittimato ad avere con sé una lama che possa essergli utile nello svolgimento dell'attività all'aria aperta come strumento di lavoro o d'emergenza.
Come sempre, deve valere il buonsenso per valutare la lunghezza e le dimensioni di un coltello o di un pugnale monofilo da portare al seguito, risultando alquanto ovvia l'opportunità di non eccedere optando magari per il machete di Indiana Jones, l'ascia dei Sioux o il pugnale di Rambo.
In conclusione, ritengo opportuno ricordare che lo statuto e il regolamento di un ente associativo o di una singola ASD non può derogare le disposizioni di legge in senso estensivo, ma può certamente farlo in senso restrittivo, per cui specifici divieti e obblighi possono essere imposti a tesserati e soci anche laddove la legge non li preveda espressamente o addirittura li consenta. Con riferimento all'argomento trattato, quindi, un'ASD può legittimamente imporre ai propri iscritti l'obbligo del tappo rosso o il divieto di portare coltelli, più che di indossare vestiario o accessori militari e quant'altro.
Le limitazioni imposte da un'ASD obbligano ovviamente soci e iscritti, ma all'interno del campo di gioco possono estendersi anche agli ospiti, i quali, nel caso, qualora desiderino prendere parte al gioco, saranno tenuti a conformarsi.

CONCLUSIONI

Personalmente, ritengo che il giocatore di soft air, al pari di qualunque altro cittadino italiano, sia obbligato a rispettare la legge, alla quale è tenuto a conformarsi senza deroghe ed eccezioni. Nel contempo, però, considero inaccettabile che a carico dei softgunner vengano derogati i più basilari principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica – quindi quelli degli aricoli 3, 16, 17, 18, 23 e 25 – definendo uno sport praticato sotto l'egida del CONI "attività da monitorare perché causa di allarme", oppure si applichi una legge non in vigore, oppure una tuta mimetica divenga una divisa, oppure il libero associazionismo di ragazzi dediti a un'attività ludico-sportiva venga assimilato a una banda armata per il solo fatto d'imbracciare armi giocattolo.
Dunque invito tutti gli amici softgunner a informarsi scrupolosamente e ad attenersi ai propri obblighi e doveri, ma nel contempo a pretendere che vengano rispettati e tutelati i propri diritti. ■

E-TACTICAL STORE

E-TACTICAL

- ASG
- TACTICAL EQUIPMENT
- OUTDOOR
- CONSUMABLES

FOLLOW US:

@etacticalstore

CONTACT US:

3317502815

SWISS ARMS
DIBOYS
ARES
BIG DRAGON
MIL-TEC TACTICAL & OUTDOOR PRODUCTS
DEFCON 5
G&G ARMAMENT
VEGA HOLSTER
emersongear
AMOEBA JUST INNOVATION